

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020

Il giorno 9 aprile 2020, si sono riuniti in modalità video/tele-conferenza:


- Ricoh Italia s.r.l., con sede legale in Milano via Vittor Pisani, codice fiscale e P.IVA 00748490158 [di seguito anche la "Società"], rappresentata da Davide Dino Oriani, Sanvito Alessandro, Bertoldi Elisabetta.
- Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB, rappresentata da Roberta Rossetti
- Filcams CGIL Milano, con delega Nazionale, rappresentata da Marisa Moi
- Fisascat CISL Nazionale, rappresentata da MARCO BENVENIS
- Uiltucs Nazionale, rappresentata da [di seguito anche: le "OOSS"]

- la RSU

[di seguito la Società, le OOSS e la RSU, congiuntamente, anche le "Parti"]

Premesso che

- a) nell'ambito di stabili e corrette relazioni sindacali, la Società ha comunicato alla RSU/OO.SS. la necessità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito: "Cigd") di cui (i) all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, (ii) all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e (iii) ai punti F), comma 4° e H) di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, per tutti i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, così come previsto dalla vigente normativa
- b) la Società applica integralmente il CCNL terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio inclusa la bilateralità e ha numero di matricola INPS 4900565944 e Codice Statistico Contributivo INPS 70207;
- c) la Società occupa alla data odierna in totale n. 713 dipendenti così distribuiti: n. 29 Dirigenti, n. 87 Quadri e n. 597 Impiegati;
- d) la Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla stessa, ossia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi e disposizioni, che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone, rendendo impraticabile il normale svolgimento delle attività della società con le consuete modalità al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia
- e) tale situazione rende indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale,
- f) la Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento e ha, invece, accesso alla CIGS, per cui versa il relativo contributo; pertanto, come previsto dalla vigente normativa emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società può fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga ("CIGd")
- g) nel corso della riunione tenutasi in via telematica in data odierna, le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGd e hanno raggiunto la presente intesa volta ad individuare, in modo uniforme in tutte le Regioni interessate, le



ML

SS



linee guida e le principali questioni operative relative all'applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame, garantendo un equo trattamento a tutti i dipendenti della Società che verranno interessati dalla citata misura emergenziale

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di CIGd a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse.
3. La Società collocherà in CIGd fino ad un massimo delle "zero ore" e fino a un massimo di n. 684 dipendenti (impiegati e quadri), in forza alla data del 17 marzo 2020 (incluso il personale dislocato presso clienti o distaccato), nelle unità di Milano, Padova, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le Parti si danno atto che l'attuale stima di utilizzo effettivo prevede la riduzione fino al 70/80% delle ore lavorabili nel mese di aprile, fino al 50/60% nel mese di maggio, fino al 30/40 % nel mese di giugno; la Società fornirà alle RSU un planning per aree su base mensile e darà evidenza finale dell'effettivo utilizzo della cassa.
4. La richiesta di collocazione in CIGd avrà decorrenza dal 6 aprile 2020 e (i) per una durata non superiore a 9 settimane per le unità situate in Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, ovvero (ii) per una durata non superiore a 13 settimane per le unità site in Milano, Padova, Bologna; in ogni caso l'intervento cesserà entro il 31 agosto 2020. Vengono fatte salve eventuali proroghe, qualora possibili sulla base di specifici provvedimenti che dovessero venire emanati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
5. Quanto alle giornate non lavorate per la settimana dal 6 aprile fino alla data odierna le stesse verranno gestite momentaneamente con giustificativo ferie/ROL e verranno convertite automaticamente in cassa integrazione per tutti i lavoratori.
6. Le ore di cassa previste non potranno essere sostituite con ferie/ROL a discrezione del dipendente, stante l'interpretazione restrittiva del computo della durata massima della CIGd, sulla base della quale e alla luce delle esigenze organizzative la Società intende utilizzare le 9/13 settimane in maniera continuativa. Qualora tale interpretazione fosse rivedibile alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'INPS, la Società si impegna a ridiscutere tale regola con le OOSS.
7. In caso di richiamo al lavoro, durante i periodi di sospensione, di parte dei dipendenti collocati in CIGd, la Società applicherà il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico produttive e organizzative e della fungibilità sulle mansioni, dando al dipendente un preavviso minimo due giorni.
8. Gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati in modalità di pagamento diretto a cura dell'INPS, come previsto in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
9. La Società attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato
10. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
11. Quale condizione di miglior favore e al precipuo scopo di mitigare l'impatto economico dell'ammortizzatore sociale sulla retribuzione percepita dal lavoratore, la Società garantirà, attraverso l'erogazione di una somma ad integrazione della prevista erogazione da parte dell'INPS a titolo di CIGd, che l'importo della retribuzione lorda per le ore lavorate sommato all'importo della prestazione INPS (stima cassa integrazione) sia almeno pari all'80% della mensilità lorda (RAL/14)



MM



SSV



di ciascun dipendente in sospensione oraria. Resta espressamente inteso che la predetta integrazione straordinaria e di miglior favore riconosciuta dalla Società è per sua natura complessiva ed omnicomprensiva degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone la Società già tenuto conto in sede di quantificazione del relativo importo.

12. Quale ulteriore condizione di miglior favore, la Società garantirà la piena maturazione di tutti gli istituti contrattuali (mensilità supplementari, ferie, ROL).
13. Su richiesta del lavoratore, la Società si rende disponibile ad erogare un anticipo sul TFR maturato e disponibile in azienda qualora non sussistano divieti di legge, e nella misura massima pari ad una mensilità. In alternativa è possibile richiedere un anticipo forfettario dei ratei di mensilità aggiuntive (14ma e successivamente 13ma mensilità) nel limite massimo del valore maturato al 30 maggio 2020 che verranno poi conguagliati nel mese di erogazione.
14. Le parti convengono che nel mese di luglio 2020 verrà riconosciuto l'importo del PDR del FY2019 per un valore complessivo di 798,48 €. Come da accordo siglato in data 13/6/2018. Tale importo potrà essere convertito in servizi Welfare come previsto dall'accordo stesso.
15. Le Parti convengono che (fatta salva la verifica di coerenza giuridica con la sospensione in cassa integrazione) i lavoratori collocati in CIGd accederanno / potranno accedere ad attività di riqualificazione professionale attraverso formazione in modalità di e-learning predisposta dalla Società.
16. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4° e si impegnano sin d'ora a riprodurre in un ulteriore verbale di accordo le pattuizioni convenute nella presente intesa, qualora ciò si rendesse formalmente necessario al fine di dare corso alla richiesta di CIGd, ovvero a seguito di ulteriori disposizioni normative e/o chiarimenti operativi da parte del Ministero o dell'INPS.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Ricoh Italia srl

p. Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB

p. Filcams CGIL

p. Fisascat CISL

p. Uiltucs

la RSU

Mario Vincenzo Villo
Pietro Longelo
Stefano Sabino